

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
REGIONE DEL LAZIO - GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11 GIU 2004

ADDI 11 GIU 2004 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 112
 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	LANNARILLO	Antonio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTACIOVANNI	Bruno	"
BUGELLO	Andrea	Assessore	ROSIGNITA	Donato	"
CIARAMIELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Mario	"
GARDANO	Celio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO TOMMASO GIARDINI
 COMMISSIS

PRESENTI: FORMISANO - SAPONARO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE: - 489 -

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

Proposta di legge regionale concernente: "Interventi straordinari a favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche".

Oggetto: proposta di legge regionale concernente: "interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche".

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

VISTO in particolare l'art. 4, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 che prevede che, le Regioni possono provvedere, con proprie disponibilità, a stanziare fondi per risolvere eventuali problemi finanziari di cooperative edilizie in difficoltà economica;

RISCONTRATO nei fatti l'esistenza di diverse cooperative che, finanziate e non dalla Regione, si trovano in notevoli difficoltà finanziarie;

CONSIDERATO l'interesse generale rappresentato dal soddisfacimento del diritto alla casa, tutelato da testo costituzionale;

RITENUTO opportuno proporre, per alleviare le difficoltà economiche dei cittadini-soci delle predette cooperative, una legge regionale concernente "interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche";

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento;

ACQUISITO il parere di legittimità costituzionale rilasciato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

ESPERITA la procedura di concertazione e consultazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di sottoporre al Consiglio Regionale, per la competente approvazione, l'allegata proposta di legge composta da n. 3 articoli, avente per oggetto: "interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche", che forma parte integrante della presente deliberazione unitamente alla relazione.



489
DEL 1 G.III. 2006 9

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DI SOCI DI COOPERATIVE
EDILIZIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE”

Per
G. 1

Art. 1

(Tipi di interventi e destinatari)

1. Per l'anno 2004, al fine di provvedere a situazioni di rilievo sociale, la Regione eroga contributi straordinari in conto capitale e mutui a tasso agevolato ai soci di cooperative edilizie prenotatari o promittenti acquirenti o locatari della prima casa d'abitazione, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica).

2. L'intervento di cui al comma 1 è rivolto a coloro che, in conseguenza della situazione di insolvenza degli enti realizzatori, vengano a trovarsi nella concreta condizione di non poter conseguire la piena titolarità del diritto inerente l'abitazione o versino nella concreta condizione di perdere o di vedere compromesso il diritto della prima casa d'abitazione già acquisito.

flr
ell

Art. 2

(Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia, definisce con propria deliberazione criteri e modalità dell'intervento, individuando le ipotesi per le quali sia effettivamente comprovata la situazione d'insolvenza dei soggetti realizzatori, tenendo conto che l'importo massimo del contributo non può in ogni caso superare la somma di Euro 10.000 per ogni singolo beneficiario e che l'importo del mutuo non può, in ogni caso, superare la somma di Euro 50.000.



Articolo 3

(Norma Finanziaria)

Gli oneri di cui alla presente Legge gravano sugli stanziamenti dell'UPB E62 del bilancio regionale a valere sulla programmazione fondi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'P' or a similar character, located in the bottom left corner of the page.

RELAZIONE

ALLEG. alla DELIB. N. 489
DEL 11 GIU. 2004

Durante il 2004 si sono andate manifestando notevoli difficoltà per i soci aderenti a cooperative a vedere soddisfatto il loro progetto di acquisto della prima casa di abitazione o di essere beneficiari di un alloggio in locazione.

Tali difficoltà si sono determinate a seguito di situazioni di insolvenza dei soggetti attuatori. Il fenomeno piuttosto complesso è sottoposto ad attento monitoraggio da parte delle istituzioni regionali che desiderano, al più presto, costruire un quadro completo delle diverse situazioni venutesi a determinare.

In particolare, in questa fase, la Regione intende tutelare tutti coloro che, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 16 della L.R. 6 agosto 1999 n. 12, in conseguenza delle denunciate situazioni di insolvenza, vengano a trovarsi nella concreta condizione di non poter conseguire con pienezza il titolo inerente l'abitazione.

E' evidente il danno di carattere personale, che tale condizione produrrebbe, ma è anche evidente l'interesse pubblico, che muovendo tutto l'impegno per la programmazione dell'edilizia agevolata, richiede un intervento del legislatore regionale.

La presente proposta di legge individua al primo comma dell'art. 1 l'area sociale interessata al provvedimento composta da coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla già menzionata legge 12 del 1999. Al secondo comma si evidenzia, al fine di poter ottenere le agevolazioni previste, la necessità di trovarsi nella condizione di non poter conseguire la piena titolarità del diritto inerente l'abitazione o di poterlo perdere a seguito della insolvenza dei soggetti attuatori.

Il secondo articolo precisa che la Giunta regionale attuerà le finalità di cui all'art. 1 attraverso propria delibera che conterrà criteri e modalità di intervento. Tutto ciò al fine di potersi avvalere di uno strumento amministrativo agile e adattabile alle concrete situazioni che a seguito del monitoraggio regionale dovranno essere affrontate. Si evidenzia, anche, la portata dei provvedimenti: la contribuzione, al fine di alleviare le difficoltà economiche dei soci delle cooperative, potrà avvenire sia sotto la forma di contributo in conto capitale, sia sotto la specie di mutuo agevolato e gli importi previsti sono correlati ad altri interventi similari posti in essere dalla Giunta Regionale.

L'art. 3 individua la norma finanziaria.

L'Assessore
Urbanistica e Casa
Armando Dionisi

